



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il proprio decreto del 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

VISTO l'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTI altresì l'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 286 del 1998 e l'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante "recante regolamento di attuazione del predetto Testo Unico";

VISTO il proprio decreto del 5 aprile 2011, concernente le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, ed in particolare l'articolo 1 con il quale sono state individuate le condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c-ter, del citato D.P.R. n.394 del 1999;

RILEVATO che, in base all'accordo del 5 aprile 2011 tra il Governo italiano e quello tunisino, sono proseguite con risultati molto positivi sia l'attività di vigilanza sulle coste tunisine, sia l'azione di prevenzione e di contrasto dell'immigrazione illegale, sia le operazioni di sistematico rimpatrio dei cittadini tunisini giunti in Italia successivamente alla citata data del 5 aprile 2011;

PRESO ATTO delle rinnovate richieste, che pervengono dal Governo provvisorio tunisino, di proseguire nelle linee di cooperazione e collaborazione già avviate;

CONSIDERATO altresì, che tale rapporto di collaborazione sarà destinato ad essere ulteriormente rafforzato con il nuovo Governo tunisino che si insedierà all'esito delle consultazioni elettorali del 23 ottobre 2011, in particolar modo per il proseguimento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito e per una efficace politica di programmazione dei flussi;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni per prorogare di sei mesi il termine di durata dei permessi umanitari di cui al predetto articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 5 aprile 2011;

D'INTESA con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;

DECRETA :

ART. 1

Il termine di sei mesi, di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 5 aprile 2011, relativo alla durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai sensi dell'art. 11 comma 1, lettera c-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, e successive modificazioni, è prorogato di ulteriori sei mesi alle medesime condizioni di cui al predetto D.P.C.M. 5 aprile 2011.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, già prevista dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n.3933 del 13 aprile 2011 ed indicata nella misura massima di 2.598.000 euro, si provvede a carico del Fondo nazionale della protezione civile con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 ottobre 2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nikola Pignatelli

P. Pignatelli